

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2766 del 01/06/2018
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società B.M.C. Srl per lo stabilimento sito in Comune di Medicina, via Roslè n° 115
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2870 del 31/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società B.M.C. Srl per lo stabilimento sito in Comune di Medicina, via Roslè n° 115**

#### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società B.M.C. Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Medicina, via Roslè n° 115 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>
5. Obbliga la società B.M.C. Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
  6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
  7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società B.M.C. Srl, c.f e p iva 01731111207, avente sede legale e stabilimento in Comune di Medicina, via Roslè n° 115, ha presentato in data 09/08/2017<sup>8</sup> al Suap del comune di Medicina una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di progettazione e produzione filtri aria motore.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nell'agosto 2017.

In data 04/12/2017 è pervenuta documentazione tecnica integrativa<sup>9</sup> in merito agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura richieste da HERA Spa, ente gestore del servizio Idrico Integrato.

In data 10/04/2018 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa<sup>10</sup> e successivamente in data 08/05/2018 è pervenuto il nulla osta espresso dal Comune di Medicina<sup>11</sup> al rilascio dell'AUA contenete l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e la valutazione di impatto acustico.

In data 18/12/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE<sup>12</sup> in merito alle emissioni in atmosfera.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/19973 del 28/08/2017 **pratica SINADOC n°24708 del 2017**

<sup>9</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/28017 del 04/12/2017

<sup>10</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2018/8421 del 10/04/2018

<sup>11</sup> Parere del Comune di Medicina agli atti di ARPAE con PGB0/2018/10606 del 08/05/2018

<sup>12</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/29120 del 18/12/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

cod tariffa 12.03.04.02).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali secondo le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Medicina riportato in allegato B al presente atto
- Parere favorevole espresso dal Comune di Medicina alla valutazione previsionale di impatto acustico secondo le prescrizioni riportate in allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni<sup>13</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>13</sup> Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

## Autorizzazione Unica Ambientale

B.M.C. Srl - Comune di Medicina - via Roslè n° 115

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e produzione filtri aria motore svolta dalla società B.M.C. Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Medicina, via Roslè n° 115, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società B.M.C. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: RIFILATURA

Portata massima .....	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PREPARAZIONE STAMPO

Portata massima .....	16500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

EMISSIONE E3  
PROVENIENZA: ESTRAZIONE STAMPI IN CARBONIO

Portata massima .....	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

EMISSIONE E4  
PROVENIENZA: FILTRI SPECIALI – PREPARAZIONE STAMPO

Portata massima .....	5500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

EMISSIONE E5  
PROVENIENZA: AUTOCLAVI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

EMISSIONE E6  
PROVENIENZA: COLATRICE

Portata massima .....	6500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... 100 mg/Nm<sup>3</sup>  
Isocianati ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E7  
PROVENIENZA: COLATRICE

Portata massima .....	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... 100 mg/Nm<sup>3</sup>

Isocianati ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

---

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: ESSICCAZIONE MATERIALE COLLANTE

Portata massima .....	tiraggio	naturale
Altezza minima .....	12	m
Durata massima .....	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai

sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/05/2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società B.M.C. Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta B.M.C. Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**B.M.C. Srl - Comune di Medicina - via Roslè n° 115**

**ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Medicina, via Roslè n° 115 e recapitanti nella pubblica fognatura.

**Prescrizioni**

Sono stabilite le prescrizioni riportate nel parere espresso dal Comune di Medicina che si allega nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B

Rif. Prot. n. 14558 del 9/8/2017  
Tit. 06 Cat. 09  
Pratica Suap n. **140/2017**  
*trasmissione PEC*

**Oggetto:** Autorizzazione relativa allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, derivanti da attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l.

#### IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda di A.U.A. inoltrata al Suap del Comune di Medicina, prot. n. 14558 del 09/08/2017 (Pratica Suap. n. 140/2017) dalla ditta BMC S.r.l., con sede legale a Medicina in via Roslè n.115, P. IVA 01731111207, derivanti da attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n.115,

Visto il parere favorevole condizionato di HERA S.p.a. ns. Prot. N. 6615 del 10/4/2018, relativo alla matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A.E. - Distretto imolese – Sinadoc 34762/17 - (ns. prot. n. 1546 del 25/1/2018), che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Vista la DGR 286/2005 “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2016,

Vista la documentazione agli atti,

#### **AUTORIZZA**

Il Sig. Bergami Gaetano - in qualità di legale rappresentante della Ditta B.M.C. S.r.l., con sede legale a Medicina in via Roslè n.115, ad immettere in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dalla attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via

Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel parere favorevole condizionato di HERA S.p.a., ns. Prot. N. 6615 del 10/4/2018, di seguito elencate:

1. Ai fini dell'autorizzazione medesima la ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
2. Viene accettata nella pubblica fognatura di via Roslè l'immissione indicata con S1 nella planimetria fornita ad integrazione della domanda, convogliante reflui industriali derivanti dalla vasca di raccolta acque di raffreddamento e reflui di controlavaggio dell'impianto addolcitore.
3. I reflui dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 – Tabella 3 –Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
4. Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
5. Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
6. Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
7. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
8. Le restanti immissioni indicate in planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e reflui meteorici non contaminati

E comunica

### **NULLA OSTA**

relativamente alla matrice di impatto acustico per le sorgenti sonore derivanti dalla attività di progettazione e produzione filtri aria-motore, ubicata in via Roslè n. 115– ditta BMC S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole condizionato A.R.P.A.E. - Distretto imolese – Sinadoc 34762/17 - (ns. prot. n. 1546 del 25/1/2018), di seguito elencate:

1. le sorgenti sonore a servizio dell'attività in oggetto dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 02/08/17;
2. dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di mitigazione acustici riportati nel suddetto studio;
3. entro giorni 30 dalla data di entrata in funzione delle nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata, a Comune di Medicina e Arpae Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati di una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall'Amministrazione Comunale e dal

D.P.C.M. 14/11/97; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali ulteriori interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati.

E' fatto obbligo, inoltre:

- di osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione;
- di rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo;
- di ottemperare alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e renderla disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, in materia ambientale, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area non sono oggetto della presente autorizzazione.

La presente costituisce atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non sostituisce eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie, ai sensi della normativa vigente, al fine della realizzazione di eventuali opere edili.

**Copia della presente viene inviata alla ARPAE SAC – ai fini del rilascio dell'AUA in oggetto.**

IL RESPONSABILE  
SERVIZI ALLE IMPRESE  
(Dott.ssa Jessica Torri)  
*Firmato digitalmente*

Rb

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**B.M.C. Srl - Comune di Medicina - via Roslè n° 115**

### **ALLEGATO C**

#### **Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995**

Parere favorevole al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel agosto 2017, espresso dal Comune di Medicina riportato in allegato B al presente atto. Sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- *le sorgenti sonore a servizio dell'attività in oggetto dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 02/08/2017*
- *dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di mitigazione acustici riportati nel suddetto studio;*
- *entro giorni 30 dalla data di entrata in funzione delle nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata al comune di Medicina ed a ARPAE Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati di una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall'Amministrazione Comunale e dal DPCM 14/11/1997; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali ulteriori interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati;*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**